CAMERA DEI DEPUTATI N. 3578

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 novembre 1966 (*Stampato n. 1851*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 novembre 1966

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potrà essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per compensi agli estranei alla Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sarà annualmente ripartita con decreti del Ministro del tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio ».